

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

1. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto* del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

2. Agli effetti della presente Legge si considerano "Animali d'affezione" tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.

3. Si definiscono "animali randagi" tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

4. All'attuazione della presente Legge provvedano, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo regionale.

Articolo 2

Obblighi dei proprietari o detentori di animali d'affezione

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla presente Legge; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di Legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

Articolo 3

Misure di protezione

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità dai soggetti previsti dal comma 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. E' vietato a chiunque far partecipare cani a combattimenti. E' istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati a rischio: pit-bull, dogo argentino, rotweiler, dobermann. I

proprietari o detentori di tali cani devono fornirsi di autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.

4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

5. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

Articolo 4

Anagrafe canina

1. E' istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale l'Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane.

2. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

3. Viene istituito presso l'Anagrafe canina di ogni AA.SS.LL. un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale vengono annotate le generalità del proprietario o detentore e di dati segnaletici del cane iscritto, indicando i segni particolari ed il codice assegnato.

4. A cura dell'A.S.L. competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, viene compilata una cedola identificativa, in triplice copia, nella quale vengono riportati i dati di cui al comma 3. Copia del documento viene rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Un'altra copia viene inviata al Comune di residenza.

5. Il cane iscritto all'Anagrafe è identificato con il tatuaggio. Il tatuaggio deve essere effettuato in modo indolore con dermografo o pinza sulla parte interna della coscia destra in corrispondenza delle zone glabre o, a discrezione del veterinario, nella parte interna del padiglione auricolare destro.

6. La Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip, disciplinandone il corretto ed uniforme uso; provvede affinché i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per la tenuta dell'Anagrafe canina vengano dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'Anagrafe stessa; istituisce, inoltre, l'Anagrafe canina regionale informatizzata e organizza una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. di riferimento.

7. Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le strutture dell'A.S.L. o, a richiesta del proprietario o del detentore e a proprie spese, presso il veterinario di fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario o detentore dovrà recarsi presso l'A.S.L. di appartenenza, entro quindici giorni dall'iscrizione, per registrare l'avvenuto tatuaggio o l'identificazione. Quest'ultima è effettuata dal Servizio veterinario dell'A.S.L. di competenza.

8. L'operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro centocinquanta giorni dalla nascita del cane.

9. Qualora, per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario detentore è tenuto a far ritatuare l'animale, o, se sia stata implementata l'identificazione con microchip a far sostituire il tatuaggio con il microchip. Qualora quest'ultimo risulti indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.

10. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L., entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.

11. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso.

12. Nel caso di variazioni della residenza del proprietario o detentore, o di trasferimento di proprietà, il cane deve essere riscritto presso l'Anagrafe dell'A.S.L. competente per territorio, con il numero di riconoscimento già attribuito.

13. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'A.S.L. competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente Legge.

14. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge con apposita delibera di Giunta regionale vengono definiti i criteri applicativi uniformi relativi all'Anagrafe sul territorio regionale.

15. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza. Fatta salva l'iscrizione all'Anagrafe sono, altresì, esentati i cani che risultino a seguito di idonea certificazione medico-veterinaria incompatibili per cause fisiche all'applicazione dei microchips o al tatuaggio.

Articolo 5

Altri compiti delle Aziende Sanitarie Locali

1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:

a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffuse e delle zoonosi nei canili;

b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore;

d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;

e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;

f) aggiornano l'Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli o associati, e alle Comunità Montane, ogni sei mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;

g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore ed effettuano il servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei gatti liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle Autorità;

h) collaborano con la Regione, con le Province, con i Comuni o le Comunità Montane, con gli ordini veterinari provinciali, con enti o associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano un piano finalizzato al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo.

Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente per la corretta attuazione del piano, le AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la rideterminazione della dotazione organica del personale o attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero professionisti. Le AA.SS.LL. comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dell'attuazione dei propri piani all'Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il coordinamento e il controllo.

Articolo 6

Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;

b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale;

c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici;

d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.

2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani. Il ricovero deve avere una direzione sanitaria affidata a medici veterinari libero professionisti con contratto depositato presso l'ordine professionale della Provincia di appartenenza. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui all'art. 14 della presente Legge.

3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di una fossa cimiteriale per animali d'affezione.

4. La Regione, con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, stabilisce i criteri di costruzione e le caratteristiche tecniche dei canili pubblici e dei ricoveri, nonché dei canili privati a scopo di allevamento, pensione o addestramento di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n.320.

Articolo 7

Rifugi municipali per cani e ricoveri

1. I canili pubblici assumono la denominazione di rifugi municipali per cani.

2. La Regione, d'intesa con Province e Comuni, promuove la realizzazione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.

3. La realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri nell'ambito di un'A.S.L. è subordinata all'istituzione dell'Anagrafe canina della stessa A.S.L. come previsto dall'articolo 4 della presente Legge.

4. La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di quelli già esistenti dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche tecniche:

a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere rapportato alla popolazione di cani randagi presente sul territorio stimata in modo adeguato dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. di competenza;

b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area, destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;

c) apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto;

d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;

f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;

g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di 2 mq per cane di piccola taglia, 3,5 mq per cane di taglia media, 4,5 mq per cane di taglia grande, 6 mq per cane di taglia gigante;

h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andrà a costituire il gruppo;

i) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona.

5. In ogni caso la progettazione, oltre le suddette specifiche e tecniche, dovrà tenere conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti; si dovranno quindi prevedere aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.

6. Le strutture di cui al comma 1, se non dotate del reparto di quarantena di cui alla lettera b del comma 4 del presente articolo, potranno introdurre solo animali provenienti da altre strutture di quarantena esterna.

7. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con la presente legge si intendono automaticamente applicate.

8. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità competenti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge dovranno adeguarsi alle strutture tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Articolo 8

Cani ospitati presso le strutture private

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. devono far pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero di cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni zoofile di volontariato e la loro provenienza.

2. Dal momento della comunicazione, gli Enti di cui all'art. 6, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, o presso i ricoveri delle associazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che danno disponibilità di accoglienza.

4. Le strutture private e quelle gestite dalle associazioni di volontariato Zoofilo, non conformi alle norme igienico-sanitarie, devono essere chiuse entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, ed i cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili pubblici o presso i ricoveri di cui alla presente Legge.

5. La gestione sanitaria nei canili privati, ancorchè convenzionati con i singoli Comuni, è a totale carico degli stessi. La convenzione è stipulata con veterinari liberi professionisti che ne assumono la direzione sanitaria. Le strutture private convenzionate sono sottoposte a controlli periodici delle AA.SS.LL. di competenza.

Articolo 9

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art.4.

3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.

4. Se non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente a privati che dovranno ottemperare alle norme previste dall'art. 2 oppure ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono di un ricovero di cui all'art. 6, comma 2.

5. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento di controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 4.

Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle associazioni richiedenti debbono obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione.

Articolo 10

Canini di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall'art. 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all'art. 16 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente che le regola e ne informa la cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'Anagrafe canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portate un segno di riconoscimento ben visibile.

Articolo 11

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.

2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.

3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.

4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall'art. 3, comma 1.

5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'art. 16, che assumono l'onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari.

Articolo 12

Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti, in attuazione delle Direttive dell'Unione Europea in materia di protezione di animali.

4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione inadeguata, l'esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.

5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita, se si determinano un o più condizioni di cui al comma precedente.

6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo:

a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l'esercizio o l'allevamento e disponibile al controllo degli organi predisposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio;

b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico veterinario. L'eventuale vendita di animali privi di detto attestato sarà motivo di rescissione del contratto con restituzione delle somme percepite;

c) di comunicare all'A.S.L. competente per territorio, entro dieci giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, le generalità ed i dati fiscali dell'acquirente.

Articolo 13

Educazione e formazione

1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione con le AA.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.

2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione ed alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le nuove norme sancite dalla presente Legge.

4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AA.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste regionali, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Articolo 14

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente Legge.

2. In particolare la Regione eroga agli Enti di cui all'art. 6, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione dei canili pubblici.

3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:

a) la quota parte del fondo previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;

b) fondi regionali.

4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione canina in ambito provinciale;

b) distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale;

c) consistenza delle strutture esistenti.

5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL. competenti per territorio.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente Legge.

Articolo 15

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente Legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'art. 16. La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 16, pari ad un limite massimo del 10% degli iscritti all'associazione richiedente.

4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

5. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 28, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e i cittadini in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria e di guardia particolare giurata delle associazioni protezioniste alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 16

Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali.

2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno un anno.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le associazioni devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta.

4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte l'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Articolo 17

Sanzioni e ammende

1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe, omette di sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Gli esercenti di cui all'art. 12, comma 6, che trasgrediscono ai compiti dal predetto comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000.

6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi capitoli di bilancio regionale destinati alle finalità della presente Legge.

Articolo 18

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministro Sanità 20 luglio 1989, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20%.

2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 saranno stabilite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 19

Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità con funzioni di segretario;

c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;

d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania;

e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari;

f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 16;

g) da un etologo.

3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.

4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno.

Articolo 20

Norme di attuazione

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente Legge.

Articolo 21

Abrogazione

1. La Legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 è abrogata.

Articolo 22

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 23

Finanziamenti

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, stabilita in lire 1.000.000.000 (1 miliardo), si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 7621 di nuova istituzione, denominato: "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", mediante prelievo dell'occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la Legge di bilancio.

Articolo 24

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

Bassolino

NOTE

Avvertenza

Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Art. 1

ZOOTECNIA (GENERALITA')

Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30 agosto 1991, n. 203).

- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1).

Art. 3

La legge 14 agosto 1991, n.281 già citata, all'art. 2 così recita:

comma 6): "I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità."

Comma 9): I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili”

Art.6

Il D.P.R. 31 marzo 1979 è il seguente:

“Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale per la protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”

L’art. 3 del citato D.P.R., così recita:

“E’ attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall’Ente Nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”.

Il D.P.R. n.320/54, che prevede il “Regolamento della polizia veterinaria”, all’art. 24, così recita: “Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L’attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L’attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dello ‘Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica.

Art. 9

D.P.R. 320/54 già citato

L’art. 672 cod.pen. così recita: “Omessa custodia e mal governo di animali”

Chiunque lascia liberi, non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda fino a £ 120.000=

Alla stessa pena soggiace:

1) Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma, o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) Chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in personale l’incolumità delle persone.

Art. 14

Il D.P.R. 31 marzo 1979, già citato, all'art. 5 così recita: "Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e soppressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico."

La L.R. n.8 /96 che detta "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania, all'art.28, comma 4), così recita:

"4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della Giunta Regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami".

Art.17

Il D.M. Sanità 20 luglio 1989 n.298, disciplina Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (1)."

COSTITUZIONE:

127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, FATTA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE 1987, NONCHE' NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO.

(GU n. 283 del 3-12-2010)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1 (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2 (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3 (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia)

1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata

nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5

(Introduzione illecita di animali da compagnia)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Il Presidente Caldoro

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede, all'art. 3, che le Regioni provvedono a disciplinare la materia con propria legge;
- b. che la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n°16 del 24 novembre 2001 dal titolo "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- c. che dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2001 sono intervenuti i seguenti atti normativi in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo:
 - c.1 DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
 - c.2 DPCM 28 febbraio 2003 "Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003;
 - c.3 Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 "Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina";
 - c.4 Legge 4 novembre 2010, n. 201 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
 - c.5 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", il cui recepimento entro il 31 marzo 2014 nel proprio ordinamento rappresenta un obbligo per le Regioni;

RITENUTO necessario

- a. recepire il citato Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 sull'identificazione e la registrazione degli animali d'affezione;
- b. modificare la L.R. 16/2001 per adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all'emanazione della Legge stessa, nonché per adeguarla a principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo che incidano favorevolmente:
 - b1. sulla regolamentazione dell'Anagrafe Canina attraverso la Banca Dati Regionale on line;
 - b2. sulla definizione delle competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane;
 - b3. sulla definizione dei requisiti tecnico strutturali dei canili pubblici e privati;
 - b4. sugli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio;
 - b5. sulle attività sanzionatorie;

PRESO ATTO

- a. del disegno di legge ad oggetto: "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente alla relazione illustrativa;

ACQUISITO

- a. il parere favorevole espresso con nota prot. 18744/UDCP/GAB/UL del 19/11/2013 dell'Ufficio Legislativo della Presidenza sul disegno di legge allegato alla presente deliberazione, integrato con il parere di conformità del disegno di legge all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", reso con nota prot. 21212/UDCP/GAB/UL del 23/12/2013;

b. parere favorevole, con osservazioni, reso dall'Ufficio VIII della Presidenza con nota prot. 21227/UDCP/GAB/Uff.VIII del 24/12/2013;

RITENUTO necessario

a. recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione";

b. adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, il predetto disegno di legge cui sono state apportate le modifiche conformi alle osservazioni dell'Ufficio VIII della Presidenza;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **recepire** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge ad oggetto: "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:

- ✓ Consiglio Regionale;
- ✓ Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- ✓ Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. 5/20 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;
- l'articolo 12, lettera *b*), punto *i*) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
 - e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
 - f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

[Handwritten signature]

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove e disciplina ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione Campania, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove il controllo del randagismo per realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
 - d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;
 - e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
 - f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
 - g) prestazioni sanitarie di primo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
 - h) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di

day hospital rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;

- i) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Art. 3

Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
2. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
3. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato.
4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 4

Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991.
2. E' vietato:
 - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
 - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
 - c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
 - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;

- e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
- f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
- g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
- h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
- i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
- k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art. 5

Banca dati regionale anagrafe canina e felina

1. E' istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.
5. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
6. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici;
 - b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
 - d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
16. E' vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
 - a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 14;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.
17. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. I servizi veterinari delle AASSLL:
 - a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
 - b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
 - c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune;
 - d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
 - e) espletano la gestione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
 - f) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
 - g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti,

- su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
- h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
 - i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;
 - j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, province, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), comuni, comunità montane, ordini veterinari provinciali, università, enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV).
3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art. 7

Competenze dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
- a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16;
 - b) a convenzionarsi con canili privati e con canili gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali strutture convenzionate possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3;
 - c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
 - d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g);
 - e) ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
 - f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
 - g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica

- di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
- h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
 - i) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
2. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 8

Canili municipali e canili privati

1. La Regione, d'intesa province e comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) un reparto contumacia isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
 - b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - c) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
 - 1) 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi);
 - 2) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
 - 3) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
 - 4) 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
 - e) i box che accolgono più animali rispettano le misure di cui alla lettera d) a seconda del numero e del tipo dei animali ivi ospitati.
4. I locali del canile hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
5. I box di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche, tiene conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti anche attraverso la previsione di aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box nonché di ricoveri multipli per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
7. I canili privati possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Queste sono

- applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
8. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista che si fa carico della gestione sanitaria dello stesso.
 9. Le strutture adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
 10. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.
 11. La ricettività massima di ogni struttura pubblica o privata, ossia il numero massimo di animali che può ospitare, è indicata sull'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
 12. Le strutture di cui al comma 9 sono fornite di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
 13. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Controllo del randagismo

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all'adozione.
4. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.
5. E' istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le

adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.

Art. 10

Cani di quartiere

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 16, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

Art. 11

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.
2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL anche per attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni predisposti dal sindaco.
4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.
6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 16, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimmetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 12

Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
 - a) la privazione di cibo o di acqua;
 - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;

- c) la ventilazione inadeguata;
 - d) l'esposizione alle intemperie;
 - e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.
 6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
 - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
 - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
 - c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
 - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
 - e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
 7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.
 8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati.

Art. 13

Educazione e formazione

1. La Regione e le province promuovono, in collaborazione con le AASSLL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione attua entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AASSLL, con le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 14

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con:

- a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
 - b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
- a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e ASL competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle AASSLL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 16, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Art. 16

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti per sede di attività.
4. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Art. 17

Manifestazioni popolari

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competenti solo se:
 - a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 18

Tecniche di pet-therapy e cimiteri

1. Le strutture da dedicare alle attività *pet-therapy* sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'ASL che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di *pet-therapy* è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.
3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e al gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

Art. 19

Sanzioni e ammende

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
 - b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a g) e da i) a k), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e all'articolo 12,

- commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 20

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione triennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
 - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale.

Art. 22

Abrogazioni

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 23

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria-Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

PD 25877



Giunta Regionale della Campania

La modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001, ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, ha lo scopo di adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, nonché per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Si riportano di seguito le principali norme intervenute, i cui contenuti sono stati ripresi nel testo riproposto:

- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 28 febbraio 2003 “Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003;
- Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

La normativa più recente, il cui recepimento entro il 31 marzo 2014 nel proprio ordinamento rappresenta un obbligo per le regioni, sono l’Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2013 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”.

Il testo proposto prevede già l’adeguamento della legge regionale vigente al predetta normativa nazionale.

Nell’ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati aggiornati, essenzialmente, gli articoli di seguito descritti che regolamentano le attività rese dai Servizi Veterinari in materia di prevenzione del randagismo e di anagrafe canina/felina, definiscono le competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane, identificano i requisiti tecnico-strutturali dei canili pubblici e privati e gli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio, aggiornando anche gli importi delle sanzioni.

L’art. 1, che definisce oggetto e finalità della norma, è stato integrato con la definizione prevista nello Statuto della Regione Campania in merito alla promozione rispetto e riconoscimento dei diritti degli animali, così come previsto dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.

E’ stato inserito, quindi, un articolo (**art. 2**) per la elencazione delle definizioni che uniformano il significato di:

- animale d’affezione o di compagnia, in linea con il DPCM 28 febbraio 2003 recepito con la DGPR 593/06,
- animale randagio, selvatico e sinantropo
- proprietario e detentore di animale d’affezione
- Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e Felina (**BDR**), quale sistema informativo on line della Regione Campania per la registrazione dei codici dei microchip identificativi per cani, gatti e furetti
- prestazioni del Servizio Veterinario Pubblico delle AASSLL in favore degli animali senza padrone distinte in I e II livello in relazione alla loro specifica complessità.



Giunta Regionale della Campania

L'art. 3 ad oggetto “Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione” (ex art. 2) e **l'art. 4** ad oggetto “Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità” sono stati adeguati ai contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 6/2/2003, già recepito con la DGPR 593/06.

L'art. 5, che prevede e regola l'anagrafe canina e felina, è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003) e del recente Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. Nello specifico è stabilita l'identificazione dei cani e dei gatti mediante l'inserimento del microchip superando l'identificazione con tatuaggio. La registrazione degli animali identificati con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite agli stessi avvengono, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL, nella BDR informatizzata, peraltro oramai già in uso in Regione da diversi anni.

L'obbligo dell'iscrizione in anagrafe del cane da parte del proprietario, è confermato nei 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane; l'obbligo di apposizione del microchip è esteso anche ad i cani con tatuaggio o microchip illeggibile.

L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali. Viene specificato, altresì, che l'applicazione del microchip ai cani randagi, catturati sul territorio comunale, continua a permanere gratuita.

In sostanza, fatta eccezione dei rari casi di cessione di cani da privato a privato, il costo dell'applicazione del microchip resta a carico esclusivamente dell'operatore commerciale che, prima della vendita, è tenuto ad identificare i cani e registrarli nella BDR.

Di nuova introduzione è l'opportunità di implementare la BDR anche per i Veterinari liberi professionisti, che sono accreditati dalla Regione secondo modalità applicative da definire con successiva delibera di Giunta regionale.

I proprietari o detentori di gatti e/o furetti possono, su base volontaria ed a pagamento, richiedere l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella BDR.

Di nuova introduzione è l'obbligo, gratuito presso i Servizi Veterinari, di identificazione con microchip, all'atto della sterilizzazione, dei gatti appartenenti alle colonie feline censite, con contestuale registrazione nella Banca Dati Regionale on line dell'Anagrafe Felina, a nome del Sindaco del Comune competente per territorio di provenienza.

Viene introdotto il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati in BDR, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso alla BDR, recependo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

L'art. 6, disciplina le competenze delle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzione del randagismo e di soccorso agli animali senza padrone e prevede, ad integrazione di quanto stabilito dal testo vigente, che le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione delle prestazioni di I livello, mentre per le prestazioni di II livello è previsto anche il ricorso al Centro di Riferimento



Giunta Regionale della Campania

Regionale di Igiene Urbana Veterinaria istituito con DPGR n. 1940 del 30 dicembre 2009.

È, inoltre, rinviata a successiva delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni di soccorso che le AASSLL devono rendere in favore degli animali senza padrone, anche attraverso il ricorso a collaborazioni interaziendali.

Viene, altresì, resa obbligatoria la verifica di eventuali contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip) nelle carcasse di animali d'affezione trovate sulla pubblica via, nonché l'accertamento delle cause relative di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici e contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line.

E' abolito il punto 2 dell'art. 5 del testo normativo vigente, che prevede l'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL. Infatti, la Legge Finanziaria dello Stato relativa al 2007, all'art. 829, ha stabilito che detti piani sono predisposti dai comuni ed attuati dalle AASSLL nelle cui competenze rientra la sterilizzazione dei cani senza padrone.

Il d.d.l prevede che le AA.SS.LL assicurano la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani senza padrone prima dell'inoltro ai canili, nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse.

Sono state, inoltre, individuate anche le Università degli Studi e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tra gli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

L'art. 7 disciplina le competenze dei comuni e delle comunità montane ed è stato integrato anche tenendo conto dell'orientamento adottato dalla maggior parte delle amministrazioni degli Enti Locali regionali, che hanno optato nel corso degli ultimi anni prevalentemente per le convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o alla riattazione dei canili pubblici. E' prevista, quindi, la possibilità per i comuni di convenzionarsi con canili privati che, tuttavia, devono possedere tutte le caratteristiche tecnico-strutturali previste per i rifugi pubblici.

E' stato eliminato l'obbligo per i rifugi di nuova costruzione di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AASSLL. Infatti, queste ultime devono assicurare l'esecuzione delle sterilizzazioni e la degenza postoperatoria sia dei cani randagi, prima dell'inoltro ai rifugi municipali, che dei gatti liberi delle colonie, prima della reimmissione nelle stesse.

E' stato anche stabilito che i canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono gestiti mediante convenzione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.

In linea con la normativa nazionale, è previsto l'obbligo per i Comuni di dotare la Polizia Municipale di lettori per microchip, per consentire al personale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.

I comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, definiscono la programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero interne o convenzionate. Ai comuni compete anche assicurare la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dall'ASL e la promozione di campagne di censimento dei cani dei gatti di proprietà, al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 8 disciplina i requisiti dei canili sia pubblici che privati. Infatti, ad esclusione delle strutture dedite alle attività di commercio di animali da compagnia, per le quali sono previsti requisiti specifici indicati nel richiamato DPCM del 28/02/03, i rifugi privati devono essere in possesso delle medesime caratteristiche tecnico strutturali previste per i canili pubblici. Una modifica introdotta dal d.d.l. riguarda l'ampiezza del reparto contumaciale che viene rapportata alla capienza massima



Giunta Regionale della Campania

di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile.

Nei canili, pubblici o privati, è previsto l'obbligo della presenza di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel testo vigente. Tutte le strutture private devono farsi carico della gestione sanitaria dei cani ricoverati, individuando una direzione sanitaria, affidata ad un medico veterinario.

E' previsto che tutti i canili devono essere dotati di un registro di carico scarico vidimato dalla ASL sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella BDR con le modalità indicate all'art. 4. Il d.d.l. prevede per i canili pubblici e privati una fase di transizione della durata di 24 mesi dalla pubblicazione della norma per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla stessa.

All'art 9, che tratta del controllo del randagismo, è stato precisato che l'obbligo della sterilizzazione prima della cessione, riguarda tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da associazioni protezionistiche a privati cittadini o associazioni richiedenti.

L'art. 10 tratta del cane di quartiere, e nel testo modificato l'onere della gestione e della responsabilità dello stesso, attualmente a carico delle associazioni proponenti, viene attribuito al comune di appartenenza.

All'art. 11, che tratta di protezione dei gatti in libertà, è confermato il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale e viene attribuito ai tutori della colonia l'onere della corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa. E' stato inserito, altresì, l'obbligo del censimento e del monitoraggio a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. delle colonie feline anche al fine di valutare e, conseguentemente, attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

Nell'art. 12, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato chiarito che gli obblighi previsti per i possessori di cani e gatti a scopo di commercio sono estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre, è stato inserito nel nuovo testo l'obbligo per gli allevatori ed i possessori di cani e gatti a scopo commerciale del possesso di idoneo sistema per la lettura dei microchip al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Ciò consegue all'obbligo di vendita o cessione di cani ed i gatti, compresi i casi di cuccioli di età inferiore ai 2 mesi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 comma 16, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line della anagrafe canina e felina della Regione Campania.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

L'articolo prevede, inoltre, il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e, per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione UVAC per gli scambi intracomunitari, prevede uno specifico accreditamento per la pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.



Giunta Regionale della Campania

L'**art. 13** disciplina le competenze e gli obiettivi delle attività di educazione in materia di benessere degli animali d'affezione ed al rapporto uomo-animale-ambiente, nonché le attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle AASSLL ed al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

L'**art. 14** definisce modalità, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione della legge. Il testo del d.d.l. non presenta modifiche al testo vigente se non l'elencazione delle priorità ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

Con l'**art. 15** sono stati definite le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della legge. A tali adempimenti, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono addette le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 16, nel limite massimo del 10% degli iscritti ed a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione previsto dall'art. 12 comma 4. Le altre figure individuate nel testo vigente sono state eliminate.

All'**art. 16**, che istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, è stato modificato da uno a tre il numero degli anni di operatività delle associazioni quale requisito per l'iscrizione all'Albo Regionale. E' stata introdotta, inoltre, la cancellazione automatica dell'associazione dall'Albo in assenza di rendicontazione annuale delle attività svolte da inoltrare a cura della stessa alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

L'**art. 17**, non presente nel testo vigente, stabilisce le modalità di autorizzazione per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, definendo i requisiti delle aree ad esse destinate. E' stato integrato il testo della legge vigente con quanto stabilito sull'argomento dall'Accordo Stato Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 già recepito in Regione Campania con DGPR 593/06.

L'**art. 18**, che tratta delle tecniche di pet-therapy e dei cimiteri per animali da compagnia, viene anche per tale materia integrato il testo vigente con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 6 febbraio 2003.

All'**art. 19** sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

Con l'**art. 20** è stato riproposta l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvaticati nella formulazione originaria.

Con l'**art. 21** si è introdotta la "clausola valutativa" che prevede una relazione trimestrale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. Tale articolo ha di fatto svuotato di competenze la commissione prevista dal testo vigente rientrando nell'ambito delle funzioni delle Commissioni consiliari il confronto con le parti interessate.



Giunta Regionale della Campania

All'art. 22 è prevista l'abrogazione della Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 16.

L'art. 23, *Copertura finanziaria*, identifica le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della legge e già appostate per il corrente esercizio finanziario nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria-Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).



Giunta Regionale della Campania

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

***DISEGNO DI LEGGE: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.*”**



Giunta Regionale della Campania

Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di adeguare i criteri sanciti dalla L.R. 16 del 24 novembre 2001, “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, nonché per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla materia in questione è il seguente:

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 ad oggetto “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 28 febbraio 2003 “Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003;
- Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di “identificazione e registrazione degli animali d’affezione”.

La copertura finanziaria del disegno di legge resta quella già assicurata nel bilancio regionale per l’attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo il d.d.l. oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare. Nello specifico alle regioni sono assegnate quote del fondo ministeriale individuato dalla Legge 281/1991 (art. 9), previo riparto del Ministro della Salute sulla base di parametri predefiniti relativi alla consistenza della popolazione canina ed ai dati di attività delle AASSLL in materia di prevenzione del randagismo. previste dalle leggi regionali attuative della legge quadro nazionale.

Trattandosi di attività del Servizio Sanitario Nazionale inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza è prevista anche parte della quota accentrata del FSR per quegli adempimenti rientranti nelle attività istituzionali delle AASSLL.

Dette risorse vincolate sono appostate nel bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario nella missione 13 “tutela della salute”, programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” e programma 01 “servizi sanitari regionali – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” nei capitoli della spesa nn. 7620, e 7621 correlati, rispettivamente, ai capitoli dell’entrata 430, 2740 e 166.

Il d.d.l. specifica l’assenza di oneri finanziari aggiuntivi per l’attuazione della legge, oltre alle risorse già iscritte nel corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile dell’U.O.D.
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Dott. Paolo Sarnelli



Regione Campania
Gabinetto del Presidente

Ufficio VIII - Rapporti con il Parlamento e funzioni
di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, della L.R. 7/2002

Prot. n. 21227 / UDCP/GAB/Uff. VIII del 24 dicembre 2013

AL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
e, p.c.

-AL CAPO DI GABINETTO

-AL D.G. PER LA SALUTE ED IL
COORDINAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE

-AL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.D
PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA

LORO SEDI

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTE I

Oggetto: schema di disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". Osservazioni

E' stato esaminato lo schema di disegno di legge regionale in esame e, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della L.R. n. 7/2002, si rappresenta quanto segue:

sullo schema di provvedimento si esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 5 si preveda il seguente comma aggiuntivo: "16-bis. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.";
- 2) all'articolo 14, comma 1, si preveda, dopo le parole: "comunità montane" l'inserimento delle seguenti: ",nei limiti delle disponibilità di bilancio,";
- 3) all'articolo 23, comma 1, si sopprimano le parole: "per il corrente esercizio finanziario".

Verifica dell'Ufficio VIII "Rapporti con il Parlamento e Funzioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, della LR 7/2002", ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3, della LR 7/2002.

Il dirigente dell'Ufficio VIII
Dr. Fabrizio Grauso